

OGGETTO: RICORSO AVANTI AL T.R.G.A. DI TRENTO NOTIFICATO IN DATA 23.12.2013. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. INCARICO PER IL PATROCINIO E L’ASSISTENZA LEGALE ALL’AVV. IANES IGOR DI BOLZANO. (CODICE CIG Z930D2742E).

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il ricorso dd. 18.12.2013, depositato presso il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, notificato al Comune di Castelfondo, in persona del Sindaco in carica del Comune di Castelfondo a mezzo del servizio postale a norma di legge in data 23.12.2013 agli atti sub. prot. n.ro 4207 dd 23.12.2013, con il quale il signor Turri Elio, residente a Castelfondo (TN), Via Lamarmora, n.17 - C.F. TRR LEI 51A22 C103U ha convenuto in giudizio l’Amministrazione comunale dinnanzi al T.R.G.A. di Trento per l’annullamento del provvedimento a firma del Sindaco di Castelfondo dd. 30.10.2013 agli atti sub. prot. n. 3595 con il quale è stata respinta la richiesta di sanatoria presentata dal ricorrente con riferimento a difformità concretate nel corso dell’intervento di risanamento conservativo avente ad oggetto le pp.mm. 1 e 3 della p.ed. 237 in c.c. Castelfondo;

Considerato che si rende necessario costituirsi in giudizio al fine di tutelare le ragioni dell’Amministrazione comunale;

Attesa pertanto la necessità di assumere il presente provvedimento con cui costituirsi in giudizio avanti al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento e contestualmente procedere all’incarico a legale di fiducia, del patrocinio del Comune nel contenzioso;

Ritenuto di affidare la rappresentanza e la difesa dell’Amministrazione comunale nella presente controversia all’avv. Janes Igor con studio legale in Bolzano, Corso Libertà, 35, il quale ha confermato con propria nota di data odierna prot. 4236, la propria disponibilità ad assistere e patrocinare il Comune di Castelfondo, applicando i minimi previsti dalla tariffa professionale forense;

Posto che si rende necessario procedere all’impegno di una somma per le spese di causa e che non è possibile procedere all’esatta determinazione delle stesse in ragione della tipologia, del numero e della qualità degli incombenti processuali sicchè ogni previsione al riguardo deve intendersi come meramente convenzionale, funzionale alla prenotazione della spesa a fini di memoria contabile e comunque tale da dover essere sempre ridefinita e rideterminata alla conclusione del grado del giudizio altresì in relazione alle tariffe professionali vigenti al momento;

Atteso pertanto che le predette spese si possono convenzionalmente ipotizzare in questa prima fase, anche sulla base delle disponibilità di bilancio in € 1.900,00.= comprensivi di spese, oneri fiscali e previdenziali;

Rilevata l’urgenza di procedere in merito al fine di garantire la più ampia tutela dell’ente nella vertenza;

Preso atto che la spesa trova copertura all’intervento n.ro 1010203 del Bilancio di Previsione E.F. 2013 – gestione competenza – Capitolo PEG 300;

Acquisiti sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli, rispettivamente in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa reso dal Segretario comunale (art. 56, comma 1 L.R. 1/1993, così come modificata dalla L.R. 10/1998) ed in ordine alla regolarità contabile, comprensivo di attestazione di copertura finanziaria, reso dal Responsabile dell’ufficio finanziario (art. 56, comma 2 L.R. 1/1993, così come modificata dalla L.R. 10/1998);

Vista la deliberazione consiliare n.ro 04 dd. 28.03.2013, immediatamente eseguibile, avente per oggetto: “Esame ed approvazione del Bilancio di Previsione E.F. 2013 e pluriennale 2013-2015 e relativi allegati” e successive variazioni;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.ro 67 dd. 08.07.2013, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto: “Approvazione piano esecutivo di gestione (PEG) per l’esercizio finanziario 2013”;

Vista la L.R. 04.01.1993, n. 1 e s.m.;

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P. Reg. 01.02.2005, n. 3/L;

Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano

d e l i b e r a

1. Di **costituirs**i, per le motivazioni espresse in premessa, nel giudizio pendente innanzi al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento promosso dal signor Turri Elio, contro il Comune di Castelfondo notificato nelle forme di legge in data in data 23.12.2013 al prot. n.ro 4207.
2. Di **affidare** All’avv. Janes Igor con studio legale in Bolzano, Corso Libertà, 35, la rappresentanza e la difesa giudiziale degli interessi dell’Amministrazione nella causa di cui al precedente punto 1), conferendo agli stessi ogni facoltà assegnata dalla legge al difensore.
3. Di **autorizzare** il Sindaco del rilascio del mandato alle liti e per la firma degli occorrendi atti giudiziari, se ed in quanto occorrer possa.
4. Di **impegnare** la spesa atta a coprire i costi conseguenti alle fasi procedurali incombenti relative al contenzioso e commisurata alle attuali disponibilità di bilancio quantificata in € 5.000,00.= di cui Euro 2.500,00.= per fondo spese a favore dall’avv. Janes Igor con studio legale in Bolzano, Corso Libertà, 35 imputando la stessa all’intervento n.ro 1010203 del Bilancio di Previsione E.F. 2008 – gestione competenza – Capitolo PEG 300 che dispone di sufficiente ed adeguata copertura.
5. Di **dare atto** che è autorizzata ogni ulteriore integrazione o esatta definizione al presente impegno della spesa.
6. Di **stabilire** che il contraente con la Pubblica Amministrazione, a pena di nullità assoluta del contratto, dovrà assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni ed è tenuto all'osservanza di quanto segue:
 - indicare in fattura ed in tutti i documenti inerenti l'incarico il codice CIG fornito dal committente;
 - indicare un conto corrente bancario o postale dedicato sul quale sarà effettuato il bonifico da parte dell'Ente;
 - indicare la generalità e Codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente stesso.
7. Di **dare atto** che le parti convengono che qualsiasi pagamento inerente il presente contratto rimarrà sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente la controparte ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori.
8. Di **individuare**, quale responsabile del procedimento e quindi degli atti gestionali conseguenti, il Segretario Comunale, presso il cui ufficio, durante l’orario di apertura al pubblico è possibile avere informazioni e prendere visione della documentazione agli atti.
9. Di **dare atto** che, l’incarico all’avv. Janes Igor, conseguente al presente provvedimento sarà formalizzato nelle forme d'uso commerciali, mediante scambio di corrispondenza.
10. Di **dare comunicazione** del presente provvedimento alla Compagnia ITAS Assicurazioni.
11. Di **comunicare** ai capigruppo consiliari l’avvenuta adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 79, comma 2 del D.P.Reg. 01.02.2005 n.ro 3/L..
12. Di **dichiarare** con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 79, comma 4, del testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.
13. Di **dare evidenza**, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a. opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione, ai sensi della L.R. 04.01.1993 n. 1 e s.m.;
 - b. ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni, ai sensi della legge 06.12.1971 n. 1034;
 - c. in alternativa alla possibilità indicata alla lettera b), ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.